



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice CONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2012

Disposizioni per consentire l'espressione di voto in seggio diverso da quello di iscrizione sui registri elettorali tramite il voto anticipato

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa vigente già consente a determinate categorie di elettori, previa esibizione di documento di identità e tessera elettorale, l'esercizio del diritto di voto presso una sezione non appartenente all'ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti. Sono ammessi a questo tipo di procedura, per esempio, i componenti dei seggi, i rappresentanti di lista, i candidati alle politiche, gli ufficiali e gli agenti delle Forze dell'ordine in servizio presso i seggi elettorali, e infine i militari.

Altri cittadini che non sono ricompresi nelle anzidette categorie e che si trovano distanti dalla propria residenza e quindi dal proprio seggio elettorale naturale debbono purtroppo sostenere costi e disagi per potere votare i propri rappresentanti in Parlamento

o i propri amministratori regionali o locali, ovvero per esprimersi nelle consultazioni referendarie.

Crediamo che consentire a questi cittadini l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza si imponga ormai come una vera e propria scelta oltre che di buon senso, di civiltà.

Il presente disegno di legge, recependo le istanze di molti cittadini e di svariate associazioni che hanno proposto anche petizioni popolari in tale senso, introduce nel nostro ordinamento il voto anticipato per corrispondenza. A tale proposito viene opportunamente adeguata la normativa vigente costituita dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con la presente legge si autorizzano gli aventi diritto a poter esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti, senza oneri di giustificazione della scelta.

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato».

Art. 3.

1. All'articolo 30, del testo unico, dopo il numero 10) è aggiunto il seguente:

«10-*bis*) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-*bis* e sei buste di cui la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-*bis*».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 30 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. 1. Ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto

richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, *referendum* e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e prefettura competente per quella circoscrizione elettorale, tali buste saranno corredate da appositi sigilli antimanomissione.

f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia consultabile dal votante che ne abbia necessità».

Art. 5.

1. All'articolo 31 del testo unico e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis: Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) riportata la dicitura "scheda per il voto anticipato";

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo ed il nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito».

Art. 6.

1. Nella rubrica del titolo IV del testo unico sono aggiunte le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata».

Art. 7.

1. Nel titolo IV del testo unico, all'articolo 42 sono premessi i seguenti:

«Art. 41-bis. - 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni - di seguito denominato "voto anticipato"- senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

2. La procedura di voto anticipato si applica alle sole elezioni dei rappresentanti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, alle consultazioni referendarie e alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Art. 41-ter. - 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione

dei comizi elettorali ai sensi del decreto di convocazione di cui all'articolo 11 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente della provincia dove intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.

Art. 41-*quater*. - 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla prefettura presso cui ha richiesto di poter votare e svolge le seguenti operazioni:

a) riceve la scheda di voto e la busta di cui di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis*;

b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la busta di cui alla lettera *a)*;

c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve, compila e sottoscrive il modulo di accompagnamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis* e il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro.

2. Il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 nella ulteriore busta di cui alla lettera *e)*, comma 1, dell'articolo 30-*bis* e compila con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consulta-

bile dal votante, quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione, la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

Art. 41-*quinquies*. - 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per prefettura di destinazione le singole buste di cui al comma 2, dell'articolo 41-*quater*, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alle prefetture di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

Art. 41-*sexies*. - 1. Ogni prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-*quinquies* apre e assegna per ufficio di sezione di destinazione le buste di cui al comma 2 dell'articolo 41-*quater*. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura "Voto anticipato" e ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico dovrà essere inviato all'ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine nell'ottica del miglioramento delle procedure di voto anticipato».

Art. 8.

1. All'articolo 45 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Schede in numero pari a quello degli scrutatori, del presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate, solo e soltanto nel caso in cui in quella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-*quinquies*».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 45 del testo unico e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 45-*bis*. - 1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione:

a) apre, se presente, il plico della prefettura contenente le schede votate anticipatamente;

b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;

c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

2. La sequenza delle operazioni di cui al presente articolo è da ritenersi tassativa.

3. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più di una scheda di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio, potrà esprimere nuovamente il proprio voto».

Art. 10.

1. All'articolo 48 del testo unico, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-*bis*)»;

Art. 11.

1. All'articolo 55, primo comma, del testo unico e successive modificazioni le parole: «nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse.

Art. 12.

1. All'articolo 67, primo comma, numero 3), del testo unico, e successive modificazioni dopo le parole: «o la firma dello scrutatore,», sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-*bis* e 31,».

Art. 13.

1. All'articolo 68 del testo unico, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata».

Art. 14.

1. All'articolo 70 del testo unico e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 58, 59 e 62,»;

b) al secondo comma, le parole: «dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 30-*bis* e 31».

